

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2645

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRARA, BAIARDI, CARDINALE, SENESI,
LONGO, LOPS e IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1991

Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia
di sicurezza degli impianti tecnici

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni, si è registrata una costante evoluzione legislativa in materia di sicurezza degli impianti tecnici. L'ultima legge in ordine di tempo è la n. 46 del 1990, la quale introduce norme di sicurezza degli impianti negli edifici adibiti ad uso civile. Siamo, quindi, in presenza di un complesso quadro normativo arricchito, peraltro, da direttive comunitarie in parte recepite dal Parlamento.

Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle norme, di coordinare le diverse normative vigenti, di recepire le direttive comunitarie e di completare il testo legislativo in materia di sicurezza, attraverso un testo unico organico.

D'altro canto, gli operatori del settore, dai tecnici progettisti agli installatori, avvertono da tempo l'esigenza di disporre di un testo unico che consenta una rapida consultazione ed una rigorosa applicazione delle norme di sicurezza nelle varie fasi di progettazione, esecuzione e controllo degli impianti tecnici installati negli edifici adibiti sia ad uso civile che ad uso industriale.

Per far fronte a tali inderogabili esigenze si è ritenuto di conferire al Governo la delega ad emanare entro tempi brevi un decreto legislativo contenente il testo unico di tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza degli impianti. Naturalmente, poichè la materia legislativa è in continua evoluzione, si è previsto che sulla proposta

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di testo unico del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato intervenga il concerto tra Ministri per le politiche comunitarie, dei lavori pubblici e della sanità, per ottenere un coordinamento più completo. È auspicabile, comunque, che la

proposta sia opportunamente formulata da una apposita commissione ministeriale composta da esperti qualificati nelle varie materie della sicurezza degli impianti. Si confida, pertanto, in una rapida approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, dei lavori pubblici e della sanità, è delegato ad emanare, con decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per la sicurezza degli impianti tecnici relativi agli edifici adibiti ad uso civile ed industriale, ad attività produttive, al commercio, al terziario, allo spettacolo e ad altri usi, apportando le modifiche necessarie per il solo coordinamento delle norme stesse, al fine di garantire:

a) il coordinamento delle diverse normative vigenti;

b) il recepimento organico delle direttive comunitarie entrate in vigore nella materia;

c) la certezza e la chiarezza delle stesse disposizioni nonché la completezza del testo legislativo che dovrà comprendere l'intera disciplina in materia di sicurezza.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.